



**COMUNE DI TERRUGGIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.12.2025

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell’imposta
- Articolo 3 – Determinazione della misura dell’imposta
- Articolo 4 – Soggetto passivo
- Articolo 5 – Destinazione del gettito
- Articolo 6 – Esenzioni e riduzioni
- Articolo 7 – Versamento dell’imposta
- Articolo 8 – Responsabili del pagamento dell’imposta
- Articolo 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 10 – Attività di accertamento dell’imposta
- Articolo 11 – Sanzioni e interessi
- Articolo 12 – Riscossione coattiva
- Articolo 13 – Rimborsi
- Articolo 14 – Contenzioso
- Articolo 15 – Funzionario responsabile
- Articolo 16 - Tutela dei dati personali
- Articolo 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno nel Comune di Terruggia.

Art. 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica ubicate nel territorio del Comune di Terruggia, come individuate e definite dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.

3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Terruggia fino a un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, anche ripetitivi, per periodo di pagamento (trimestre) nella medesima struttura ricettiva o unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione turistica.

3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 4
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio di Terruggia di cui all'articolo 2, comma 2, e non risulta iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Terruggia.

Art. 5
Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 6
Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;
- b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Terruggia che svolge attività lavorativa nella medesima;
- c) gli autisti di pullman e un accompagnatore turistico ogni 20 persone appartenenti a gruppi

- organizzati;
- d) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) il personale appartenente alla Polizia di Stato, ad altre forze armate, ai Vigili del fuoco, nonché gli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore;
 - h) i pazienti in cura presso strutture sanitarie. Per questa fattispecie l'esenzione è estesa ad entrambi i genitori del paziente minore o ad un accompagnatore che assistono i degeniti ricoverati.
 - i) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti agli istituti scolastici e ai corsi professionali aventi sede sul territorio comunale, nonché gli insegnanti degli stessi.

2. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e), f), g), h, i) l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o al gestore della locazione turistica, di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Tutte le esenzioni previste dal presente articolo devono essere indicate sia nella comunicazione trimestrale, prevista dal successivo articolo 9, comma 2 del presente Regolamento, che nella dichiarazione annuale ministeriale.

4. L'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) gruppi scolastici in visita didattica;
- b) gli sportivi, e relativo staff, facenti parte di gruppi sportivi riconosciuti partecipanti a iniziative e tornei organizzati nel territorio.

5. La riduzione di cui al precedente comma 4, sarà applicata, per i soggetti di cui alle lettere a) e b) previa attestazione del Dirigente Scolastico, ovvero della Federazione Sportiva di appartenenza. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 7 Versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 4, entro il termine di ciascun soggiorno, corrisponde l'imposta ai responsabili del pagamento di cui all'articolo 8. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza tramite le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e al successivo versamento al Comune secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere e).

2. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 8 Responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5 bis, del medesimo decreto legge. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e da questo regolamento. Essi sono soggetti alle sanzioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473 per inadempimenti tributari.

2. Per il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, le modalità operative per l'attuazione dei predetti obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'articolo 10 potranno essere definite con successivo provvedimento.

Articolo 9 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il gestore della struttura e gli altri responsabili del pagamento dell'imposta indicati nell'articolo 8 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi per ciascuna struttura ricettiva gestita:

a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Terruggia;

b) informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione sul sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;

c) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente secondo modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

d) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

e) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre. I trimestri e le relative scadenze per il riversamento sono le seguenti sono:

per il I° trimestre (gennaio–marzo) entro il 15 aprile;

per il II° trimestre (aprile–giugno) entro il 15 luglio;

per il III° trimestre (luglio–settembre) entro il 15 ottobre;

per il IV° trimestre (ottobre–dicembre) entro il 15 gennaio

Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- Pago PA

-altre forme di versamento attivate dal Comune

f) presentare al Comune comunicazione trimestrale contenente le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'imposta versata:

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;

- relativo periodo di permanenza;

- numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;

- numero dei pernottamenti esenti e quelli cui applicare le riduzioni, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 6;

- imposta dovuta;

- imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato;

- eventuali informazioni inerenti il calcolo dell'imposta.

Le scadenze per la presentazione della comunicazione sono le medesime scadenze previste per il riversamento dell'imposta riscossa, di cui all'articolo 9, comma 2 lettera e).

g) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'articolo 6;

h) conservare ai sensi dell'articolo 1 c. 161 L. 27/12/2006 n. 296 la documentazione relativa ai pernottamenti, alla attestazione del pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per le esenzioni / riduzioni dall'imposta; esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

Art. 10 Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

3. Gli uffici comunali, ognuno per le parti di propria competenza, vigilano sugli adempimenti di cui al precedente articolo 9.

4. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

5. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 8, devono conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

6. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nelle misure indicate all'articolo 11.

Art. 11 Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), si applica al responsabile del pagamento la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, di cui all'articolo 9, comma 2 lettera e), si applica al responsabile del pagamento la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

4. Le sottoindicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista all'articolo 9 comma 2 lett a) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui articolo 9 comma 2 lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
- c) per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 comma 2 lett. f) g) h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

6. Sulle somme incassate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 8 e non riversate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera f), sulle somme dovute per imposta e sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi pari al tasso legale previsto dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 13 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 8 devono trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme al Comune.

Art. 14 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e della Legge 31/08/2022 n. 130.

Art. 15 Funzionario Responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 16 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 17 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.04.2026

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.